

## Pubblicato il D.M.

# Lavanderia industriale, aggiornato il costo lavoro da gennaio 2011

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro con cui è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale*

Nella Gazzetta Ufficiale del 16.11.2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28.10.2011 con cui è stato determinato il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di gennaio 2011, distintamente per operai ed impiegati.

Si precisa che, come lo stesso Decreto prevede, il costo è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- benefici (contributivi, fiscali o di altro genere) previsti da norme di legge di cui l'impresa può fruire;
- oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali;
- oneri derivanti da specifici adempimenti connessi all'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

[Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 27/10/2011 \(G.U. 16/11/2011, n. 267\)](#)

## Legge di Stabilità

### Novità in materia di sindaco unico nelle s.r.l. e nelle s.p.a.

*Il Legislatore, con i commi nn. 13 e seguenti dell'art. 14 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. Legge di Stabilità), è intervenuto sul collegio sindacale prevedendo che, in caso di nomina obbligatoria o facoltativa dell'organo di controllo, a partire dal 1° gennaio 2012 lo stesso potrà avere forma monocratica e non più collegiale.*

*di Emanuele Rossi*

Con i commi nn. 13 e seguenti dell'art. 14 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. Legge di Stabilità), il Legislatore è intervenuto sul collegio sindacale prevedendo che a partire dal 1° gennaio 2012, in caso di nomina obbligatoria o facoltativa dell'organo di controllo, lo stesso potrà avere forma **monocratica** e non più **collegiale**. Precisamente, mentre per le s.r.l. la nomina del sindaco unico sarà obbligatoria, per le s.p.a. l'organo di controllo monocratico costituirà un'opzione legata al non superamento di determinati limiti dimensionali. Ma andiamo con ordine.

Riscrivendo il contenuto dell'art. 2477 c.c., rubricato ora "sindaco e revisione legale dei conti", il comma 13, dell'art. 14, della Legge n. 183/2011 dispone che a partire dal 1° gennaio 2012 l'organo di controllo delle s.r.l. sarà composto di **un solo sindaco**, incaricato anche, a meno di una diversa previsione statutaria in tal senso, dell'attività di revisione legale dei conti. La novella legislativa mantiene invariati i casi di nomina obbligatoria del sindaco unico, che avverrà sempre quando la società:

- abbia un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (euro 120.000);
- sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- per due esercizi consecutivi abbia superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c.

Il Legislatore è intervenuto anche sull'organo di controllo delle s.p.a.; mentre però nel caso delle s.r.l. l'organo di controllo non potrà più avere veste collegiale, nel caso delle s.p.a. la nomina del sindaco unico è condizionata al verificarsi di

determinate circostanze. Dispone, infatti, il novellato art. 2397 c.c., che: “ per le società aventi ricavi o patrimonio inferiori a **1 milione di euro** lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro”.

Per le s.p.a., quindi, si parla di facoltà e non di obbligo di abbandono della forma collegiale dell'organo di controllo: la possibilità di nomina del sindaco unico deve innanzitutto essere prevista dallo statuto; inoltre, il bilancio della società non deve evidenziare ricavi e patrimonio netto pari o superiori a 1 milione di euro. Verificati tali presupposti, l'assemblea potrà procedere con la nomina del sindaco unico.

Tornando alle s.r.l., sono numerosi gli aspetti da chiarire. Posto che la Legge di Stabilità non ha cambiato il disposto dell'art. 2397 c.c., applicabile anche alle s.r.l. per effetto del richiamo operato dall'art. 2477 c.c., all'atto di nomina del sindaco unico occorre nominare anche due supplenti o ne basta uno solo? Ancora, quale sarà il giusto compenso per il sindaco unico, chiamato da solo ad un'ampia azione di controllo culminata da ultimo con la possibile attribuzione anche delle funzioni di organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001?

Il dubbio più grande, però, verte il destino degli attuali sindaci di s.r.l.

Posto che la Legge di Stabilità entra in vigore dal 1° gennaio 2012, cosa succede ai collegi attualmente in funzione? I primi commenti sono parte a favore di una naturale scadenza del mandato e parte a favore dell'immediata decadenza dei sindaci.

A parere di chi scrive, posto che per le s.r.l. a far data dal 1° gennaio 2012 esiste solo la figura del sindaco unico, gli attuali sindaci decadono *ex lege*. Riguardo all'attività di controllo da svolgersi nel periodo interinale, intercorrente tra la data del 1° gennaio 2012 e quella dell'assemblea che provvede alla nomina del sindaco unico, le soluzioni sono due: subentro del sindaco supplente in ordine di età iscritto al registro dei revisori legali, oppure applicazione del regime di *prorogatio* di cui al comma 1 dell'art. 2400 c.c., con decadenza che ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo (*rectius*, sindaco unico) viene ricostituito.

La seconda soluzione appare quella più confacente al dettato normativo visto che, venendo meno l'intero collegio, non decadono solo i sindaci effettivi, ma anche quelli supplenti.

Copyright © - Riproduzione riservata

## Dal Tavolo di lavoro Entrate-Notariato

### Le donazioni perdono l'imposta di registro fissa

*Le donazioni non scontano più l'imposta di registro in misura fissa. E' quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 44/E del 7 ottobre scorso, emanata a seguito delle attività svolte dal Tavolo di lavoro congiunto - istituito con protocollo d'intesa sottoscritto il 29 ottobre 2010 - tra il Consiglio Nazionale del Notariato (organo di rappresentanza dell'ordine professionale dei notai) e l'Agenzia delle Entrate, nel corso del quale sono state esaminate, tra l'altro, alcune questioni connesse all'applicazione dell'imposta fissa di registro nei casi in cui in un unico documento siano contenute più disposizioni.*

*di Brunella Biancaniello - Avvocato e funzionario doganale*

La circolare riveste una notevole importanza, in quanto segna un **cambiamento di rotta di notevole rilievo**. In precedenza, infatti, con la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, l'Amministrazione aveva sostenuto che, per la registrazione degli atti di donazione non assoggettati a tassazione, ai fini dell'imposta sulle donazioni (in virtù dell'applicazione delle franchigie) era dovuta l'imposta di registro in misura fissa (168 euro).

#### La circolare in sintesi

Il documento di prassi, condividendo in massima parte le posizioni sostenute dal Consiglio Nazionale del Notariato, afferma, in sintesi, i seguenti principi:

- quando in uno stesso documento (atto pubblico o scrittura privata autenticata), sono contenute più disposizioni che non hanno per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (ad esempio, un unico documento che contiene più procure o più